

ordinario. Così ancora per la tripartizione dei reati, che ancora si conserva, in crimine, delitto e contravvenzione, crea una confusione in superabile, per la quale è impossibile, nel fatto concreto, sapere quale sia il reato d'insubordinazione accompagnata da violenze che costituiscono per sé un crimine od un delitto. La pena sarebbe diversa; ma come stabilirla, se manca appunto la cosa, il Codice comune, al quale il Codice per la marina mercantile si riferisce per la distinzione tra crimine e delitto?

Le disposizioni sono moltissime, che rendono difficile e spesso arbitraria l'opera del magistrato. Ma dovendosi ora certamente, in questa parte, rifare il Codice per la marina mercantile, provveda anche l'onorevole ministro per quelle altre disposizioni che menomano il valore giuridico negli uomini di mare, con responsabilità che sono la rinnegazione del diritto e della libertà. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

**De Saint-Bon, ministro della marineria.** Io accetto perfettamente le raccomandazioni dell'onorevole Pansini, di introdurre nel Codice della marina mercantile alcuni cambiamenti, per coordinarlo con le disposizioni del nuovo Codice penale.

Non posso dire la stessa cosa, per alcuni apprezzamenti da lui fatti, tendenti a modificare le condizioni disciplinari della gente di mare. Io trovo che la marina militare, per esempio, che raccoglie il suo contingente nella marina mercantile, è molto disciplinata: non accadono mai reati, o accadono rarissime volte delitti ed occasioni di condannar marinai. E questo perchè? Perchè tradizionalmente nella marina mercantile c'è una disciplina. Far perdere questa disciplina io credo che sarebbe cosa dannosa. Quella disciplina tradizionale io non credo che sia eccessiva. Mi capitava sott'occhio, ancora pochi giorni fa, un vecchio libro su questo argomento che è estremamente interessante: *Il Consolato del mare*, che è la raccolta stampata a Venezia nel 1500 circa di tutte le leggi che regolavano la marina mercantile del Mediterraneo, e che datavano fino dal 900; una raccolta interessantissima. È curioso che non vi si trovi quel rigore di punizioni che si crederebbe. Vi sono riconosciuti sempre i diritti del marinaio, ma la disciplina vi è anche sempre mantenuta.

Certamente il ritorno puro e semplice al *Consolato del mare* non ci potrebbe essere utile per molte ragioni, ma nemmeno la soppressione com-

pleta proposta dall'onorevole Pansini di certe restrizioni che gli paiono troppo gravi.

Per altro io dichiaro apertamente che nel fare queste modificazioni non sarò soltanto io che me ne occuperò. È una questione che interessa piuttosto gli avvocati che gli uomini di mare, ed io guarderò che la maggioranza della Commissione sia composta di persone competenti.

Credo che l'onorevole Pansini sarà soddisfatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini.

**Pansini.** Mi dichiaro completamente soddisfatto, dopo le promesse fatte dall'onorevole ministro della marina, che proporrà quelle modificazioni che nella esperienza riterrà necessarie.

**Presidente.** Si intende dunque approvato il capitolo 10: Corpo delle capitanerie di porto (*Spese fisse*), lire 1,125,705.

Capitolo 11. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima, lire 110,000.

Capitolo 12. Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (*Spese fisse*), lire 15,820.

Capitolo 13. Indennità di trasferte, indennità di residenza e vacanze - Rinnovazione e manutenzione dei galleggianti - Spese sanitarie - Spese per mobili, attrezzi, medaglie, casermaggio, periti, interpreti, operazioni di leva - Sussidi, lire 343,720.

Capitolo 14. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 15. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547, serie 3<sup>a</sup> - Spese di visite e perizie per la esecuzione di detta legge (*Spesa obbligatoria*), lire 5,423,840.

*Spese per la marina militare.* - Capitolo 16. Navi in armamento, in riserva ed in disponibilità, lire 4,663,386.

Capitolo 17. Stato maggiore generale della regia marina, lire 2,774,474.

Capitolo 18. Corpo del genio navale (Ufficiali ingegneri, e ufficiali macchinisti), lire 1,034,000.

Capitolo 19. Corpo di commissariato militare marittimo, lire 1,069,140.

Capitolo 20. Corpo sanitario militare marittimo, lire 617,700.

Capitolo 21. Corpo reali equipaggi - Competenze ordinarie, lire 10,060,165. 50.

Capitolo 22. Corpo reali equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse in-